DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica francese delle spese effettuate nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/1289/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni adottate dalla Repubblica francese per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione, conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che la decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE (5), prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE siano presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE, conformemente alle condizioni indicate nella decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE (6), modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE della Commissione, del 28 marzo 1980 (7) ;

considerando che la decisione 74/581/CEE prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al rimborso fino alla concorrenza dell'importo richiesto ;

considerando che la domanda di rimborso presentata dalla Repubblica francese per le spese sostenute nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è completa e presentata nella debita forma, conformemente alle disposizioni della decisione 74/581/CEE ; che l'importo totale delle spese ammissibili del 1979 ammonta a 196 833 789,72 FF ed è ripartito come segue :

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate (titolo III)
a norma dell'articolo 8	60 308 612,— FF	81 619 336,— FF
a norma dell'articolo 10	3 644 355,40 FF	16 346 411,32 FF
a norma dell'articolo 11	8 953 120,— FF	—
a norma dell'articolo 12	24 289 305,— FF	—
a norma dell'articolo 13	1 672 650,— FF	—

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.
(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.
(7) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

che l'importo totale del rimborso richiesto ammonta a 49 208 447,43 FF ;

considerando che la domanda non solleva alcuna decisione immediata circa l'esattezza dei dati in essa contenuti e la conformità delle spese alle disposizioni vigenti ; che, di conseguenza, è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % delle spese dichiarate, ossia in totale 49 208 447,43 FF(come richiesto) ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 74/581/CEE della Commissione statuisce che, se dall'esame della domanda di rimborso risulta che l'importo non è quello effettivamente dovuto, la regolarizzazione verrà effettuata in base alla procedura di cui allo stesso articolo ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dalla Repubblica francese nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è fissato a 49 208 447,43 FF.

Articolo 2

L'importo dell'intervento di cui all'articolo 1 è versato a condizione che l'esame approfondito della domanda di rimborso non induca a modificare l'importo del rimborso stesso.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente